



**COSCIENZE
CRITICHE**



Trieste, 19 ottobre 2022

Spettabili
DIREZIONI SANITARIE DELLE REGIONI

nonché

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

nonché per conoscenza

all'Onorevole
GIORGIA MELONI

Al Senatore
MATTEO SALVINI

Al Senatore
SILVIO BERLUSCONI

OGGETTO: ARBITRARIA IMPOSIZIONE DI MASCHERINA FFP2 AGLI ALUNNI IN CASO DI POSITIVITA' COVID 19 NELLE RISPETTIVE CLASSI

Spettabili Uffici,

scrivo la presente in qualità di Referente del Dipartimento Salute del C.I.A.T.D.M., un Coordinamento Internazionale di Associazioni a tutela dei Diritti dei Minori, ed in nome di tutte le Associazioni che trovate in intestazione, aderenti al presente appello.

E' giunta notizia al nostro Coordinamento che alcune Regioni hanno emanato Circolari con le quali, in assenza di base normativa, viene imposto ai servizi educativi e di istruzione di far indossare una mascherina FFP2 agli alunni maggiori di anni 6 in caso di positività Covid 19 riscontrata nelle classi di appartenenza o tra il personale docente, e ciò per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto divenuto positivo.

La misura è attualmente illegittima, e si invoca quanto prima un intervento chiarificatore da parte degli esponenti della futura compagine governativa, per le ragioni che seguono.

Innanzitutto preme ribadire che le previsioni normative che legittimavano l'imposizione di limitazioni in capo agli scolari sono cadute lo scorso 31 agosto 2022 e, come ribadito dallo stesso Ministero dell'Istruzione con circolare dd. 19/08/2022, *“in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.”* La stessa circolare, che si allega per praticità, precisa in modo chiaro che *“fino al 31 dicembre 2022 il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”*, come previsto dall'art. 3 DL 24/2022.

Alla data di oggi, 19 ottobre 2022, **non risultano emanate disposizioni da parte dei Ministeri né risultano autorizzate le Regioni a sopperire a tali previsioni in assenza di iniziativa ministeriale.**

Il protocollo cui alcune Regioni hanno fatto riferimento nell'imporre la misura di cui sopra è il documento intitolato *“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”*, emanato il 5 agosto 2022, già noto nel momento in cui venne redatta la Circolare del 19 agosto appena citata, e che contiene soltanto dei suggerimenti alle scuole sul materiale di cui dotarsi in preparazione dell'anno scolastico 2022/2023 ma che, in nessun passaggio, contiene disposizioni cogenti o immediatamente applicabili (né potrebbe farlo, essendo fonte normativa gerarchicamente subordinata), né obblighi in capo a studenti e/o professori laddove si dovessero verificare dei casi di positività.

Tale documento indica, al punto *Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute* (pag. 7, ultima voce) le risorse necessarie per la “readiness”, ovvero quelle *“Misure differenziate come da indicazioni contenute nel Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e Circolare n. 019680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni.”*

E' evidente che il documento, lungi dall'imporre qualunque misura alle scuole o agli scolari, si limita a richiamare l'ultima circolare emanata in tema di gestione dei contagi, al solo fine di dare agli Istituti una indicazione di massima su quali potrebbero essere le misure che il Ministero potrà adottare in futuro (**ma che ad oggi non ha adottato**) laddove fosse necessario un ritorno a normativa emergenziale.

Anche qualora le Regioni avessero, tuttavia, ritenuto di applicare la Circolare del 30 marzo 2022 in assenza di maggiori specificazioni da parte del legislatore, non potrebbero prescindere da una lettura congiunta di quella Circolare con il decreto legge immediatamente precedente su cui la stessa circolare si fondava, ovvero il DL 24/2022 che, all'art. 9 rubricato *Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo* prevedeva, al comma 2, che la mascherina FFP2 potesse essere richiesta solo al verificarsi di *“almeno 4 casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe.”*

Illegittimo, quindi, imporre qualunque limitazione agli studenti in assenza di intervento ministeriale sul punto, ed illegittimo ancor più imporla su presupposti discrezionali **mai vigenti nemmeno quando la normativa era in vigore** (ad esempio, quando viene imposta in caso di una unica positività!)

Qualunque intervento regionale che facesse appello a tale documento per imporre una misura sanitaria di tale impatto sulla popolazione pediatrica lo farebbe travisando il contenuto stesso del documento che, lo si ribadisce, **non impone alcuna misura e violando altresì** la riserva di intervento ministeriale contenuta nella Circolare del 19 agosto, successiva a quel documento.

E' fuor di dubbio, infine, che la Circolare del Ministero dell'Istruzione del 19 agosto 2022, **successiva – va ribadito – al documento sulla “readiness e preparedness”**, imponga la cessazione, **al 31 agosto 2022, di qualunque intervento sanitario emergenziale negli istituti di ogni ordine e grado.**

E' appena il caso di aggiungere che la mascherina FFP2, non essendo nemmeno un presidio medico-chirurgico, in nessun caso può essere imposta a bambini e ragazzi.

Dalla scheda tecnica del prodotto, che allego alla presente per Vostra doverosa conoscenza, si legge infatti che il suo utilizzo è finalizzato a filtrare *particelle solide e liquide di media tossicità*, e viene indicato per *la lucidatura dei legni morbidi, lavorazioni di materiali compositi, della ruggine, del mastice, del gesso, della plastica / taglio, sbavatura, molatura, foratura del metallo*. Il foglio illustrativo **ne vieta l'utilizzo** al di fuori delle previsioni in esso contenute e precisa che l'utilizzatore deve aver previamente ricevuto adeguata formazione.

In base alle caratteristiche tecniche del prodotto, inoltre, la mascherina **non protegge da gas o vapori** (quindi non protegge dalla esalazione di vapore acqueo tipico del respiro, che è la via di contagio principe del Coronavirus) deve essere utilizzata in zone ben areate ed immediatamente rimossa in caso di difficoltà di respirazione, tutte condizioni sulle quali il personale docente non può né deve vigilare, essendo altre le funzioni cui lo stesso è preposto.

Imporre questo tipo di presidi, **mai nemmeno immaginati per un uso pediatrico**, costituisce grave responsabilità del Governo uscente e si invita la compagine

governativa di nuova formazione a richiedere l'esibizione della documentazione medico-scientifica in base alla quale uno strumento di lavoro usato in edilizia è divenuto magicamente presidio medico-chirurgico adatto all'uso pediatrico e per giunta senza formazione sul suo corretto utilizzo.

Copiosa, al contrario, la documentazione medico-scientifica sui danni provocati dall'uso prolungato di questi tipo di mascherine, e sarà nostra cura trasmetterli laddove richiesti.

Si allega alla presente la documentazione richiamata onde agevolarne la consultazione.

A conclusione si informa che il C.I.A.T.D.M. sarà a fianco di tutti quei genitori che decideranno di opporsi a queste prassi illegittime, peraltro applicate in modo difforme sul territorio (alcune scuole sì e altre no) e non faranno indossare ai propri figli le mascherine FFP2 in caso di riscontrata positività nella classe o tra i docenti.

Cordiali saluti.

Avv. Alessandra Devetag

Referente Dipartimento Salute C.I.A.T.D.M.

allegati: come sopra

Sede Presidenza: Via Col Di Lana 3 – 33170 Pordenone – Italy

Cell. 349/5407065 – 328/2220335

Pec : ciatdm@legalmail.it – mail : Sezione Veneto : ciatdm.ve@gmail.com

Sezione Friuli Venezia Giulia : fvg.ciatdm@gmail.com

<http://ciatdmcoordinamento.altervista.org/>

<https://www.childrenprotectionworld.org/>